



Roma, 24 marzo 2004

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Agli Uffici delle Dogane

Alle Dogane

LORO SEDI

*Protocollo:* n. 961

*Rif.: nota*

*Allegati:*

**Oggetto:** Sistema AIDA - Istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni telematiche per i regimi di esportazione, di esportazione abbinata al transito da parte dei beneficiari di procedure domiciliate, e di transito da parte degli speditori autorizzati.

Al Dipartimento delle Politiche Fiscali  
Viale Europa, 242

00144 - ROMA

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso  
Viale Europa, 242

00144 - ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
Ufficio Operazioni  
Viale XXI Aprile, 51

00162 - ROMA

Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario  
Via Mario Carucci, 131

00143 - ROMA

All'Istituto Nazionale di Statistica  
Via Cesare Balbo, 16

00184 - ROMA

All'Unione Italiana delle Camere di Commercio,  
Industria, Agricoltura e Artigianato  
Piazza Sallustio, 21

00187 - ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale  
Via XX Settembre, 5  
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Industria  
Italiana  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana del  
Commercio e del Turismo  
Piazza G. Gioacchino Belli, 2  
00153 - ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana  
dell'Artigianato  
Via S. Giovanni in Laterano, 152  
00184 - ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana  
dei Trasporti e della Logistica  
Via Panama, 62  
00198 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali  
Via XX Settembre, 3  
00187 - ROMA

Alla Federazione Nazionale  
Spedizionieri Doganali  
Via Postumia, 3  
00198 - ROMA

All'Associazione Nazionale  
Centri di Assistenza doganale  
Ufficio di Presidenza  
Via Traversa, 3  
57100 - LIVORNO

Alla Federazione Nazionale delle  
Imprese di Spedizioni Internazionali  
Via Emilio Cornalia, 19  
20124 - MILANO

## **1) Premessa.**

Con la circolare n. 230/D prot. n. 9620/XIII/DCAGP del 13 dicembre 2000 sono state impartite le istruzioni per l'accesso, da parte degli operatori economici, al servizio telematico doganale con modalità che prevedono la certificazione dell'utente mediante un sistema basato sull'utilizzo di un sistema di crittografia a due chiavi asimmetriche.

Nel contempo veniva fatta riserva di diramare con successivo provvedimento:

- i tracciati di nuovi messaggi di tempo reale, integrati con i dati richiesti dalle norme comunitarie e nazionali **per eliminare l'obbligo di presentazione della copia cartacea della dichiarazione e la necessità della sua convalida;**
- di stabilire **le modalità di esecuzione degli adempimenti richiesti all'atto del controllo di una dichiarazione** presentata tramite E.D.I. e per lo svincolo delle merci.

Con la presente circolare, a scioglimento di tale riserva limitatamente alle operazioni **di esportazione e di esportazione abbinata a transito, effettuate da soggetti beneficiari di procedure di domiciliazione di cui all'art. 76, par. 1 lettera c) del Reg. (CEE) n. 2913/92 e di transito effettuate da speditori autorizzati, di cui all'art. 76, par. 4 del Reg. (CEE) n. 2913/92, sono definite le modalità di esecuzione degli adempimenti richiesti all'atto del controllo della dichiarazione fatta tramite l'E.D.I., nonché per lo svincolo delle merci** (come stabilito dall'art. 222, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93) e si comunica che nel manuale per l'utente del servizio telematico è stato inserito il tracciato del **nuovo messaggio "EX", da utilizzarsi per la trasmissione delle dichiarazioni relative.**

Considerato che l'art. 5 del Regolamento (CE) n. 2787/2000, prevede che entro il 31 marzo 2004 **tutte** le autorizzazioni attestanti lo status di speditore autorizzato, concesse nell'ambito delle semplificazioni del regime del transito, devono essere rese conformi alle disposizioni dell'art. 404 del Regolamento (CEE) n. 2454/93, **a decorrere dal 1° aprile 2004 saranno disponibili le procedure per l'effettuazione delle operazioni di transito e di esportazione abbinata a transito, in regime di procedura semplificata - art. 372, punto e) del Reg. (CEE) n. 2454/93 – da parte di speditori autorizzati, secondo la procedura descritta nella presente circolare. Le medesime procedure possono essere utilizzate anche per le operazioni di sola esportazione effettuate da soggetti operanti in regime di domiciliazione.**

## **2) Definizione.**

Ai fini della presente circolare si definisce **"dichiarazione telematica"** una dichiarazione doganale presentata mediante l'invio di un **file contenente un messaggio "EX" al quale sia stato apposto, dal dichiarante, il relativo codice di autenticazione** (art. 61, lettera b del Regolamento CE n. 2913/1993), **secondo le modalità previste nel manuale per l'utente del servizio telematico dell'Agenzia delle Dogane.**

## **3) Presentazione della dichiarazione telematica.**

La presentazione della dichiarazione telematica, per la procedura di domiciliazione, **sostituisce l'obbligo della comunicazione della spedizione, di cui all'art. 14 del D.M. 548/92 e l'iscrizione della dichiarazione nel registro previsto dall'art. 15, comma 1 del predetto D.M.,**

**nonché la presentazione della relativa copia cartacea della dichiarazione complementare, e la necessità della sua convalida da parte dell'ufficio.**

La presentazione della dichiarazione telematica da parte degli **speditori autorizzati, costituisce adempimento all'obbligo, stabilito per tali soggetti nel già citato art. 404 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 di comunicare "utilizzando procedimenti informatici"** con l'ufficio doganale competente.

La presentazione della dichiarazione telematica richiede che il dichiarante disponga di tutta la documentazione e delle eventuali autorizzazioni o licenze previste per il vincolo al regime doganale richiesto; inoltre, l'eliminazione della copia cartacea comporta che tutti i dati, le attestazioni o le eventuali altre annotazioni richieste da norme comunitarie e nazionali, in vigore al momento della presentazione della dichiarazione, devono essere **riportati nelle apposite caselle del tracciato del messaggio "EX", utilizzando le codifiche attualmente in uso per la compilazione del DAU, ovvero in forma testuale, nei campi appositamente predisposti, laddove non esista una specifica codifica.**

**La presentazione di una dichiarazione telematica deve avvenire prima della partenza delle merci; resta comunque inteso che le merci saranno disponibili sino al momento dello svincolo nel luogo autorizzato** indicato nella dichiarazione telematica effettuata col messaggio "EX".

Nel caso di operazioni per le quali si richiede **il pagamento di una restituzione** per i prodotti agricoli, **restano fermi gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7 del Regolamento (CE) n. 800/99** e pertanto, l'ufficio doganale competente dovrà essere informato dell'effettuazione della spedizione almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico e la presentazione della dichiarazione telematica dovrà avvenire **prima che tali operazioni abbiano inizio.**

#### **4) Registrazione e controllo delle dichiarazioni.**

**La dichiarazione telematica viene considerata accettata al momento della sua registrazione sul sistema di elaborazione dati dell'Agenzia delle Dogane** (art. 222, paragrafo 2 del regolamento CEE 2454/93).

Il sistema, **entro il termine previsto dal manuale utente per il servizio telematico, invia in risposta** un messaggio che fornisce, per ciascuna delle dichiarazioni inviate con uno stesso file:

- gli estremi di registrazione;
- i dati relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati nella dichiarazione;
- l'indicazione **"In attesa di esito"** del circuito doganale di controllo.

Successivamente l'utente provvede a prelevare l'aggiornamento del messaggio di cui al precedente punto, completato dal sistema **con l'esito del circuito doganale di controllo**, ovvero:

**"Svincolata"**, unitamente al codice alfanumerico di svincolo;

**"Non svincolabile"**.

Per le dichiarazioni segnalate con l'esito di **“Svincolata”** il sistema provvede all'invio di un ulteriore messaggio, che fornisce per ogni dichiarazione di transito o di esportazione abbinata a transito contenuta nel medesimo file, **il documento di accompagnamento transito (DAT) in formato Adobe Acrobat®.**

#### **5) Dichiarazione con esito “Svincolata”.**

In tal caso il dichiarante provvede a completare i dati della dichiarazione con:

- a) **gli estremi di registrazione** (casella A del DAU);
- b) **i dati contabili** relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU);
- c) l'attestazione: **“Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell'art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/93.”** (casella D del DAU);
- d) la dicitura **“Dichiarazione considerata conforme - Codice di svincolo: ”**, seguita dal codice di svincolo ricevuto (casella D del DAU),

e procede alla stampa:

- **della copia dell'esemplare 3 del DAU nel caso di dichiarazione di sola esportazione;**
- **della copia dell'esemplare 3 del DAU e della copia A (ovvero A e B) del DAT ricevute nel caso di dichiarazione di esportazione abbinata a transito;**
- **della copia A (ovvero A e B) del DAT ricevute in caso di dichiarazione di solo transito.**

Il dichiarante dovrà, inoltre, procedere anche alla stampa, ove occorra, dell'**esemplare 3a o 3b del DAU.**

Eseguiti tali adempimenti, **si può dar luogo alla partenza delle merci.**

#### **6) Dichiarazione con esito “Non svincolabile”.**

Tale esito viene inviato nel caso di dichiarazione selezionata per il controllo e di conseguenza occorre attendere l'intervento **da parte dell'ufficio doganale competente.**

Se dal controllo effettuato non è necessario procedere ad alcuna rettifica, il funzionario intervenuto, **comunica il codice di svincolo e, nel caso di operazioni di transito o di esportazione abbinata a transito, consegna al dichiarante la copia A (ovvero A e B) del DAT.**

**Il dichiarante provvede a completare i dati della dichiarazione con:**

- a) **gli estremi di registrazione** (casella A del DAU);

- b) **i dati contabili** relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU);
- c) l'attestazione: **“Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell’art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/93.”** (casella D del DAU);
- d) la dicitura **“Dichiarazione conforme - Codice di svincolo: ”**, seguita dal codice di svincolo (casella D del DAU);

e procede alla stampa dell'esemplare 3 e, se del caso, dell'esemplare 3a o 3b del DAU, dando corso alla spedizione.

Eseguito il controllo, **qualora si renda necessario procedere alla rettifica della dichiarazione**, oltre che all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti, il funzionario intervenuto

- esegue le correzioni richieste su due copie cartacee dei dati della dichiarazione, apponendovi il codice di svincolo;
- consegna una di tali copie al dichiarante, convalidata dal timbro e dalla propria firma;
- trattiene l'altra copia ai fini dell'effettuazione delle rettifiche richieste sul sistema informatico dell'Agenzia.

Il dichiarante, dopo aver rettificato **le difformità riscontrate, provvede a completare i dati della dichiarazione con:**

- a) **gli estremi di registrazione** (casella A del DAU);
- b) **i dati contabili** relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU);
- c) l'attestazione: **“Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell’art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/93.”** (casella D del DAU);
- d) la dicitura **“Rettificata conforme - Codice di svincolo: ”**, seguita dal codice di svincolo comunicatogli dal funzionario (casella D del DAU);

e procede alla stampa dell'esemplare 3 e se del caso, dell'esemplare 3a o 3b del DAU.

Se la dichiarazione è di sola **esportazione si può dar corso immediatamente alla spedizione.**

Se trattasi di dichiarazione di transito o di esportazione abbinata a transito, per dar corso alla spedizione si dovrà procedere anche alla stampa del DAT contenuto nell'aggiornamento del messaggio di cui al punto 4) e trasmesso dal sistema telematico a seguito della registrazione presso l'ufficio doganale dell'esito del controllo.

## **7) Appuramento delle operazioni di transito.**

L'avvenuto appuramento o l'esito non conforme del controllo a destinazione dell'operazione di transito sono comunicate allo speditore autorizzato mediante l'invio del corrispondente messaggio previsto nel manuale utente.

## **8) Modalità di stampa delle dichiarazioni.**

**Gli esemplari del DAU richiesti possono essere prodotti dal dichiarante direttamente con mezzi informatici su carta vergine** (art. 205, paragrafo 3 del Regolamento CEE 2454/93), a condizione vengano soddisfatti (allegato 37, Titolo I, lettera A del Regolamento CEE n. 2454/93) tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari, previsti dal Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2319/92) e dalle Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2454/93), ad eccezione del colore della stampa, dell'impiego dei caratteri corsivi e della stampa del fondo delle caselle.

La copia A ovvero le copie A e B del DAT, **fornite con il messaggio previsto al precedente punto 4)**, devono essere stampate su carta vergine.

## **9) Rettifica e annullamento delle dichiarazioni su istanza di parte.**

Eventuali richieste di rettifica della dichiarazione, da parte del dichiarante, possono essere inoltrate all'ufficio doganale competente solo dopo l'accettazione da parte del sistema della dichiarazione telematica. **Tuttavia, come stabilito dall'art. 65 del Regolamento CEE n. 2913/92, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che il sistema ha già comunicato l'esito di "Svincolata" o di "Non svincolabile", oppure se l'ufficio ha già constatato l'inesattezza delle indicazioni fornite.**

Parimenti, nei casi previsti dall'art. 66, primo comma del Regolamento CEE n. 2913/92, il dichiarante può inoltrare richieste di annullamento della dichiarazione all'ufficio doganale competente dopo l'accettazione della dichiarazione da parte del sistema, purché lo stesso non abbia già selezionato l'operazione per la visita delle merci o comunque l'Ufficio doganale non abbia comunicato al dichiarante di voler procedere alla verifica. **In tale caso l'annullamento della dichiarazione potrà essere effettuato soltanto dopo la visita delle merci.**

## **10) Conservazione delle dichiarazioni e dei relativi documenti.**

I documenti a corredo delle dichiarazioni telematiche devono essere conservati dal dichiarante secondo le modalità previste dalla legge, **per tutto il periodo previsto dalle vigenti norme in materia di contabilità aziendale e fiscale, raccolti in un fascicolo per ciascuna dichiarazione.** Su ciascuno dei documenti andrà riportato, inoltre, il numero della dichiarazione cui esso si riferisce.

Il dichiarante è tenuto a mettere a disposizione dell'ufficio doganale competente (art. 78 del Regolamento CEE n. 2913/92) la predetta documentazione per tutto il periodo previsto dalle vigenti norme in materia di revisione dell'accertamento.

### **11) Applicabilità.**

Le disposizioni di cui ai precedenti punti sono applicabili dal 1° aprile 2004.

Per poter usufruire del servizio per la presentazione delle dichiarazioni telematiche, gli utenti devono avvisare gli uffici doganali interessati una settimana prima di iniziare ad operare.

### **12) Disponibilità del servizio.**

Presso gli uffici che assicurano un orario di apertura esteso alle 24 ore, il servizio per la presentazione delle dichiarazioni telematiche è disponibile dalle ore 1,00 alle ore 23,00.

Presso gli uffici che osservano orari differenti, il servizio è disponibile dall'orario di apertura fino a due ore prima dell'orario di chiusura degli stessi.

### **13) Avvertenze finali.**

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'ammissione alle procedure di cui alla presente circolare si basa su una maggiore fiducia accordata agli operatori economici, con i quali viene posta in essere una stretta collaborazione tecnica, tesa al raggiungimento di un'efficiente utilizzazione degli strumenti telematici, nonché degli obiettivi citati nella premessa.

Di conseguenza, saranno essere esclusi dalle procedure in questione gli operatori nei confronti dei quali siano riscontrate gravi irregolarità e comportamenti fraudolenti nel compimento delle operazioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Dott. Giuseppe Peleggi)